

Vogliamo ricordare ai nostri clienti che lo Studio resterà chiuso per ferie per i seguenti periodi:

UFFICIO CONTABILITA'

DAL 10/08/09 AL 30/08/09

UFFICIO PAGHE

DAL 10/08/09 AL 23/08/09

Per le sole urgenze per infortuni sul lavoro sarà possibile rivolgersi all'Ufficio paghe dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (esclusi i sabati e le giornate festive)

Manovra d'estate:

La regolarizzazione di colf e badanti

I Ministri dell'interno e del Welfare hanno formalizzato in data 15 luglio 2009 l'emendamento al DL n. 78/2009 relativo alla regolarizzazione di colf e badanti.

La procedura denominata "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie" potrà essere utilizzata, dal 1 al 30 settembre, dai datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 avevano alle proprie dipendenze, da almeno 3 mesi, colf o badanti irregolari.

Il costo del condono consiste in un contributo forfetario di

500 euro per ogni lavoro e può coinvolgere fino a due badanti e una colf per ogni famiglia.



[segue pag. 4]

Sommario :

Pagina 2 e 3

- Lavoro occasionale di tipo accessorio

Pagina 4

- Manovra d'estate
- Regolarizzazione di colf e badanti

Pagina 5

- Cig in deroga
- Nuovi moduli ANF
- Co. Co. Co. : proroga in caso di maternità

Pagina 6

- Il pacchetto sicurezza
- Inail: riduzione del 2% dei premi artigiani
- Fondi sanitari est e fast: iscrizione apprendisti
- Privacy: cedolini in busta chiusa o spillati
- Regione lombardia: varato il piano straordinario per l'edilizia

Pensioni:

Il 30 settembre scade il termine per dichiarare i redditi da lavoro autonomo

Il messaggio Inps n.16380 spiega che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fine dell'Irpef per il medesimo anno.

Quindi in applicazione di tale disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2008, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo per tale anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2009, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2008.

Modello 730/2009


Conguagli con le retribuzioni di competenza di luglio 2009

L'articolo 42, comma 7 - quinquies, lettera c del Decreto Mille proroghe ha stabilito che da quest'anno le operazioni di conguaglio per assistenza fiscale producono effetti (sia a debito che a credito) sulla retribuzione di competenza del mese di luglio e non più, come accadeva fino allo scorso anno, sulla retribuzione corrisposta a luglio. Ciò significa che, nel caso di retribuzione erogata il mese successivo rispetto a quello di maturazione, il risultato a debito ovvero a credito delle operazioni di conguaglio 730 sarà evi-

denziato sulla retribuzione di luglio corrisposta ad agosto. Fino allo scorso anno, invece, il suddetto risultato veniva esposto sulla retribuzione del mese di giugno corrisposta a luglio.

Nulla cambia, invece, nel caso di retribuzione corrisposta nello stesso mese di maturazione dal momento che il risultato del conguaglio per assistenza 730 continuerà a produrre i suoi effetti sulla retribuzione di luglio corrisposta nel medesimo mese.

Sommario



Lavoro occasionale di tipo accessorio

Indicazioni del ministero del lavoro

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l'obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.

Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.

Dopo una prima sperimentazione nella città di Treviso, la prima significativa applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole.

La Legge n.133/2008 e la Legge n.33 del 9 aprile 2009 hanno successivamente ampliato la platea dei prestatori.

Alcune circolari Inps hanno esteso l'applicazione della norma ad altri settori:

- Circolare n.104/2008 (modalità applicative nel settore commercio, turismo e servizi)
- Circolare n.44/2009 (modalità applicative nel settore domestico)
- Circolare n.76/2009 (modalità applicative per l'impresa familiare)

Vantaggi

Per il committente (datore di lavoro)

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenza sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Per il prestatore (lavoratore)

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accanto-

namento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

Il committente

I committenti — cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere:

- Famiglie
- Privati
- Aziende
- Imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi
- Imprenditori agricoli
- Enti senza fini di lucro
- Enti pubblici

Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione.

Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

- Pensionati
- Titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio.
- Studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica

Sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi pre l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

Per "periodi di vacanza" si intendono:

- A) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1 dicembre al 10 gennaio;
- B) Per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

- C) Per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1 giugno al 30 settembre.

I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno.

Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.

Altre tipologie di prestatori, comprese le casalinghe, i disoccupati (titolari di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura ed edilizia), e - sperimentalmente per l'anno 2009 - i cassintegrati e i lavoratori in mobilità, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma. Secondo le fattispecie previste, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche tutti i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.

I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:

- in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro per singolo committente nell'anno solare;
- Nel caso di cassaintegrati o lavoratori in mobilità fino ad un limite economico di 3.000 euro per anno solare

Aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale accessorio

Il sistema dei voucher trova al momento applicazione per prestazioni rese nei seguenti ambiti lavorativi:

- Imprese del settore agricolo: per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole anche non stagionali svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro;

- Imprese familiari nei settori commercio, turismo e servizi: per le attività specifiche normalmente esercitate nel campo del commercio, del turismo e dei servizi, l'impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa.

In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l'impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale;

- Settore domestico: i "lavoratori di tipo occasionale accessorio" riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell'abitudine. In questa fattispecie si inseriscono il babysitting così come il dogsitting;

- Lavoro di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

- Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o solidarietà (svolti anche a favore di committenti pubblici);

- Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;

- Insegnamento privato e supplementare;

- In qualsiasi altro settore produttivo, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:

- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici nonché il sabato e la domenica, in tutti i periodi dell'anno, e durante i periodi di vacanza;
- Pensionati;
- Percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e nel limite di 3.000 euro annui.

Il sistema dei "buoni" (voucher)

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni", il cui valore nominale è pari a 10 euro.

E', inoltre, disponibile un buono "multiplo", del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell'Inps (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'Inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.

Il valore netto del buono "multiplo" da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro.

I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi Inps.

I buoni "cartacei" acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.

Acquisto buoni lavoro

L'acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante due procedure:

- procedura cartacea
- Procedura telematica

La procedura telematica è accessibile

dalla pagina Accesso ai servizi del sito web www.inps.it.

Per le prestazioni occasionali accessorie rese nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'art.70, comma1, lettera g) del D.lgs n.276/03 - per cui si utilizzano i "buoni a contribuzione ordinaria" - è previsto esclusivamente l'utilizzo della procedura con acquisto telematico.

Riscossione buoni lavoro

La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste nel buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

Prenotazione buoni lavoro cartacei

E' disponibile un modulo, da inviare tramite fax alle Sedi regionali Inps, con cui i datori di lavoro possono effettuare una richiesta di prenotazione di buoni lavoro cartacei, indicando la sede provinciale prescelta per il ritiro.

(fonte: 2009 lavoro.gov.it)



Manovra d'estate

Gli interventi per il lavoro

Il decreto legge n.78 del 1 luglio 2009 è il terzo di una serie di provvedimenti a sostegno del reddito (si rimanda a SC INFORMA N.1_2 del 31.05.2009 per l'approfondimento dei DL 185/2008 e DL 5/2009) e a favore del rilancio dell'economia.

Le misure a favore del modo del lavoro, contenute nell'art.1 del DL n.78/2009 (premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali) sono:

- **Formazione e riqualificazione professionale:** al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori che si trovano in cassa integrazione possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte del datore di lavoro la differenza tra integrazione salariale e retribuzione reale.

Per l'attuazione di detta sperimentazione bisogna però attendere l'emanazione di un apposito decreto.

- **Rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione attività.** A tale scopo saranno destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009.

- **Contratti di solidarietà.** In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

- **Assunzioni agevolate.** E' prevista l'assunzione agevolata dei percettori di forme di sostegno al reddito (cassa integrazione, mobilità, ecc.). Le imprese che assumono tali lavoratori hanno diritto ad ottenere incentivi pari all'ammontare del sussidio non goduto del lavoratore neo assunto.

- **Avvio di nuove attività.** I lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno al reddito possono richiedere il pagamento in un'unica soluzione delle mensilità spettanti per intraprendere un'attività autonoma. Si tratta di una facilitazione già prevista per la mobilità che ora è stata estesa, per un periodo transitorio di due anni, anche ai lavoratori in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale d'impresa, di procedura concorsuale o di dichiarazione di esubero strutturale di personale.

Regolarizzazione di Colf e Badanti

In sintesi l'emendamento al DL n.78/2009 del 15 luglio 2009

La domanda per la sanatoria di colf e badanti può essere presentata dal datore di lavoro (sia italiano che straniero) che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi sia lavoratori italiani che stranieri presenti in Italia.

La domanda dovrà essere presentata dal 1 al 30 settembre all'Inps per i lavoratori italiani e i cittadini dell'unione europea e allo sportello unico per l'immigrazione per i lavoratori extracomunitari.

Il costo della regolarizzazione sarà di 500 euro per ogni lavoratore.

Ogni nucleo familiare potrà regolarizzare al massimo 3 lavoratori: una colf e due badanti.

Fino alla conclusione della procedura di sanatoria sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti di datore di lavoro e lavoratore per la violazione delle norme di ingresso e soggiorno in Italia e l'impiego di lavoratori. Nella fase di definizione della domanda lo straniero non può essere espulso a meno che non sia stato emesso un provvedimento di espulsione o che lo straniero sia segnalato ai fini

della non ammissione in Italia in base ad accordi o convenzioni internazionali o che risulti condannato anche con sentenza definitiva.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, insieme alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'Inps e il rilascio del permesso di soggiorno comportano per datore di lavoro e lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati alle violazioni delle norme di ingresso e soggiorno in Italia e l'impiego di lavoratori.

E' nullo il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati falsi. In questi casi è revocato il permesso di soggiorno rilasciato.

E' importante precisare infine che chi presenta false dichiarazioni o attestazioni è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Se il reato è

commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti è prevista la reclusione da uno a sei anni.

ATTENZIONE :

Con le false dichiarazioni di emersione si possono rischiare fino a sei anni di carcere!!



Cassa integrazione guadagni in deroga

Un intervento straordinario per le piccole e medie imprese

La Cassa Integrazione Guadagni in deroga è un sostegno attivo per operai, impiegati e quadri sospesi dal lavoro che non hanno accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (Cigo e Cigs). Sostiene economicamente anche apprendisti, lavoratori interinali e a domicilio.

La durata massima dei trattamenti è di 12 mesi complessivi.

L'ammontare della Cig in deroga può arrivare fino all'80% della retribuzione. Questo sostegno economico sarà erogato dall'Inps. Per ottenerlo il lavoratore deve aver sottoscritto una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro e a partecipare a percorsi di politiche attive del lavoro.

A chi si rivolge la Cig in deroga

La Cig in deroga è destinata alle imprese e ai lavoratori dipendenti, cioè con un contratto di lavoro subordinato, compresi apprendisti, somministrati/interinali e lavoratori a domicilio.

In particolare possono accedere alla Cig in deroga:

- lavoratori dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, in stato di crisi e non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività

lavorativa (Cigo e Cigs);

- lavoratori dipendenti da imprese, anche artigiane e cooperative, in stato di crisi che presentino domande in deroga ai limiti di durata dei trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.

Come si accede alla Cig in deroga

Per accedere alla Cig in deroga il lavoratore deve firmare, davanti al datore di lavoro, la Dichiarazione d'immediata disponibilità (Did) a seguire percorsi di riqualificazione professionale e a essere immediatamente disponibile ad aderire a una proposta di lavoro congruo (questa ultima ipotesi solo per i lavoratori in cassa integrazione senza possibilità di rientro).

Contestualmente il lavoratore s'impegna ad accettare una Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali. L'accettazione di questa Dote si completerà con la sottoscrizione da parte del lavoratore di un Piano d'Intervento Personalizzato (PIP) presso un operatore accreditato entro 45 giorni dalla data di sospensione in Cig.

Raccolte le Did dei lavoratori il datore di lavoro presenta le domande di Cig in

deroga alla Regione e all'Inps.

La non partecipazione ai percorsi di formazione/riqualificazione o il rifiuto di congrue offerte di lavoro comportano la decadenza di tutti i benefici connessi all'intervento (Dote Lavoro e sostegno al reddito)

ATTENZIONE :

Il lavoratore si deve attivare entro 45 giorni dall'inizio della sospensione/ riduzione dell'attività lavorativa per sottoscrivere un PIP con gli operatori accreditati.

La mancata sottoscrizione o la non adesione alle iniziative formative comporterà la perdita dell'integrazione salariale da parte del lavoratore stesso.

Assegno per il nucleo familiare

Aggiornato il modello di domanda

Con la circolare n.81 del 16 giugno 2009 l'Inps ha comunicato i nuovi limiti di redditi ai fini della determinazione dell'assegno per il nucleo familiare validi dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010.

Sul sito www.inps.it è possibile scaricare il nuovo modello ANF/DIP - COD.SR16 col quale richiedere l'assegno al datore di lavoro.

Quest'anno è fondamentale prestare attenzione alla compilazione delle tabelle del reddito. Infatti nella tabella A (pagina 4/8) bisognerà riportare i redditi soggetti all'irpef percepiti nell'anno 2008 dai componenti del nucleo familiare; mentre nella tabella B (pagina 5/8) bisognerà riportare i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta a titolo di imposta sostitutiva come i redditi relativi premi e straordinari detassati (imposta sostitutiva del 10%). Tali redditi devono essere indicati solo se, complessivamente, superano l'importo di euro 1.032,91.

Contratto di collaborazione:

E' prorogabile in caso di maternità

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n.39 del 15 maggio 2009, interviene per chiarire che "se l'assenza per gravidanza incide negativamente nella realizzazione del progetto di lavoro, può considerarsi in linea con la ratio del contratto e con il principio di corrispettività dello stesso, non corrispondere in tutto o in parte il compenso concordato ferme restando le tutele di carattere indennitario previste dal D.M. 12 luglio 2007".



Il “pacchetto sicurezza”

Le principali novità per il lavoro

E' stata pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009 la Legge n.94 del 15 luglio 2009 riguardante “disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.

La norma entrerà in vigore dal 8 agosto 2009.

Le principali novità per quanto attiene il lavoro sono:

Affitto di immobili

Il comma 14 dell'art. 1 della nuova norma prevede che “salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Ingresso di lavoratori stranieri al di fuori delle quote annuali

Per i soli lavoratori stranieri professori universitari, dirigenti o considerati personale altamente specializzato, il precedente nulla osta al lavoro viene sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Detta comunicazione verrà presentata con modalità informatiche allo Sportello unico per l'immigrazione che verificherà tramite la questura che non sussistano cause ostative all'ingresso in Italia dello straniero ed invierà alla rappresentanza diplomatica o consolare i dati per il rilascio del visto d'ingresso. Successivamente, entro 8 giorni dall'in-

gresso in Italia, il lavoratore e il datore di lavoro si recheranno presso lo sportello unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno.

Reato di immigrazione clandestina

Il fulcro, almeno sul fronte dell'immigrazione, è l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia che viene punito con l'espulsione e con un'ammenda compresa tra i 5mila e i 10mila euro.

Accordo di integrazione

Il comma 25 dell'art.1 della nuova norma prevede un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della nazione.

La norma prevede l'emanazione di un apposito regolamento con il quale siano stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno di un Accordo di integrazione.

Successivamente, il lavoratore straniero, per mantenere il permesso di soggiorno, dovrà acquisire dei crediti legati ad uno specifico percorso a punti (c.d. Permesso a punti).

La norma sancisce solo in linea di principio i concetti di civile convivenza e di conseguente integrazione, rimandando alla pubblicazione del regolamento i contenuti e le fasi operative.

Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo

E' stato disciplinato il servizio di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in pubblici esercizi o luoghi aperti al pubblico, prevedendo che vi sia impiegato esclusivamente personale iscritto i appositi elenchi tenuti dai prefetti.

Il comma 7 autorizza l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (i cosiddetti “buttafuori”), anche a tutela dell'incolumità dei presenti. E' espressamente escluso che l'espletamento di tali servizi comporti l'attribuzione di pubbliche qualifiche ed è esplicitamente vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisico.

Il comma 8 prevede l'istituzione di un apposito elenco, tenuto dal prefetto competente per territorio anche in forma telematica, in cui è iscritto il personale di cui al precedente comma.

Per l'effettiva operatività di questa parte della norma si è in attesa dell'emanazione di un apposito decreto del ministero dell'Interno.



Venite a visitare il nostro sito internet:

www.scstudioassociato.com

Potrete consultare e scaricare tutti gli

SC INFORMA finora redatti.

Se volete darci suggerimenti o richiedere chiarimenti potete inviarci una mail a:

infopaghe@scstudioassociato.com

Inal

Riduzione del 2% dei premi artigiani

Il decreto del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2009 relativo alla riduzione spettante alle imprese artigiane sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ha fissato per l'anno 2008 la riduzione nella misura del 2%.

L'Inail ha provveduto ad applicare d'ufficio detta riduzione sulla regolazione per l'anno 2008 e ad effettuare il riconteggio del premio dovuto.

E' possibile verificare la corretta applicazione da parte dell'Istituto della riduzione accedendo al sito www.inail.it.

Privacy

Cedolini in busta chiusa o spillati

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n.325 del 25 giugno 2009, ricorda che i cedolini dello stipendio devono essere consegnati spillati o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza. Questo tipo di precauzioni devono essere adottate dagli uffici paghe, al fine di tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l'inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l'indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate.

Il chiarimento scaturisce da una segnalazione con la quale si lamentava il fatto che i cedolini di più di duemila dipendenti di una delle sedi regionali del Ministero dell'interno fossero stampati su carta continua e non imbustati e che spesso venissero lasciati sui tavoli, in modo da rendere accessibili a chiunque informazioni sulla sfera privata dei lavoratori.

Inoltre, tra le varie voci, apparivano anche informazioni sulle coordinate bancarie, l'indicazione della sigla del sindacato di appartenenza destinatario della ritenuta o, ancora, trattenute per cessioni del quinto e motivazioni di eventuali circostanze debitorie del lavoratore.

Ammortizzatori sociali

In arrivo la disoccupazione in caso di sospensione dell'attività lavorativa

Con il messaggio n.16070 del 14 luglio 2009, l'Inps fornisce il testo della convenzione che dovrà essere sottoscritta tra le sedi regionali e gli enti bilaterali al fine di garantire l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola ai lavoratori sospesi dal lavoro per crisi aziendale.

Infatti il DL. 185/2009 convertito in L.2/2009 prevedeva che l'Inps concedesse l'indennità di disoccupazione in caso di sospensione dell'attività lavorativa a condizione che l'ente bilaterale previsto contrattualmente integrasse

almeno il 20% dell'indennità stessa.

L'importo che l'Istituto si impegna ad erogare al lavoratore è al netto delle ritenute contributive del 5,84 per cento e della stessa ritenuta fiscale calcolata secondo l'aliquota corrente e lo scaglione di reddito, applicata alle prestazioni in genere.

I requisiti soggettivi del lavoratore per accedere all'indennità di disoccupazione ordinaria sono:

- almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'ini-

zio della sospensione lavorativa;

- Almeno due anni di anzianità assicurativa Inps.

I requisiti per accedere all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti sono:

- Almeno 78 giornate lavorate nell'anno solare precedente;
- Almeno due anni di anzianità assicurativa Inps.

Fondi sanitari (est e fast)

Obbligatoria l'iscrizione degli apprendisti anche per il turismo

Con apposite circolari i fondi di assistenza sanitaria integrativa est e fast hanno dato precise indicazioni per l'iscrizione degli apprendisti con decorrenza dal 1 luglio 2009 come previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del turismo sottoscritto il 27 luglio 2009.

La contribuzione da versare sia a est che a fast è pari a:

- una tantum di iscrizione per dipendenti a tempo pieno: 15,00 euro;
- Una tantum di iscrizione per dipendenti a tempo parziale: 8,00 euro;
- Contributo mensile ordinario: 10,00 euro.

Regione Lombardia

Varato il piano straordinario per l'edilizia

In data 14 luglio 2009 il Consiglio regionale lombardo ha approvato in via definitiva il progetto di legge n.392 recante "azioni straordinarie per lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia". La norma rappresenta il recepimento lombardo dell'intesa espressa, a livello nazionale, dalla Conferenza Unificata in data 1 aprile 2009 in merito ad un piano di azione speciale per il sostegno al settore delle costruzioni, più conosciuto come "piano casa".

Il piano promuove la realizzazione di interventi di varia tipologia: le disposizioni del piano saranno applicabile a partire dal 16 ottobre prossimo e gli interventi dovranno essere avviati all'interno di una finestra temporale della durata di 18 mesi (24 nel caso di edilizia sociale).

UNA NUOVA VESTE PER SC INFORMA

Sono due anni che Sc Studio Associato – Ufficio Paghe ha iniziato a fornire ai propri clienti questo nuovo servizio trimestrale e gratuito denominato “SC INFORMA”, si tratta di una circolare informativa che con un linguaggio semplice e sintetico si propone di aggiornare i clienti dello Studio delle principali novità in materia lavoristica.

Inoltre è possibile accedere ad una sezione del nostro sito internet (www.scstudioassociato.com) dedicata appunto a SC INFORMA dove sarà possibile consultare e scaricare tutti i numeri precedentemente redatti.

In un mondo dove l’aggiornamento è la chiave per restare al passo coi tempi vogliamo fornire ai nostri clienti un ulteriore contributo in tal senso.



Ci potete trovare in :

**Via Rinaldini n° 46/48
25013 - Carpendolo (BS)**

Tel.:

030 99 65 436

Fax.:

030 51 06 987

E-mail.:

infopaghe@scstudioassociato.com

Web.:

www.scstudioassociato.com

